



Bozza

✱

24-1-2012

SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO

Sommario

TITOLO I.....	5
Disposizioni in materia di semplificazioni.....	5
Capo I.....	5
Disposizioni generali in materia di semplificazione.....	5
<i>(Modifiche alla legge n. 241 del 1990 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi)</i>	5
<i>(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA)</i>	5
<i>(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di valutazione d'impatto della regolazione - VIR)</i>	6
Capo II.....	7
Semplificazioni per i cittadini.....	7
<i>(Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici)</i>	7
<i>(Cambio di residenza in tempo reale)</i>	8
<i>(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni)</i>	9
<i>(Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento)</i>	9
<i>(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)</i>	9
<i>(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive)</i>	10
<i>(Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici)</i>	10
<i>(Parcheggi pertinenziali)</i>	10
Capo III.....	11
Semplificazioni per le imprese.....	11
Sezione I.....	11
Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese.....	11
<i>(Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche)</i>	11
<i>(Modifiche al T.U.L.P.S.)</i>	12
<i>(Semplificazione dei controlli sulle imprese)</i>	12
Sezione II.....	13
Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro.....	13
<i>(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza)</i>	13

	<i>(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali e del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate)</i>	14
X	Sezione III	15
	Semplificazioni in materia di appalti pubblici	15
	<i>(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale)</i>	15
	<i>(Responsabilità solidale negli appalti)</i>	18
	<i>(Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE)</i>	18
	Sezione IV	18
	Semplificazioni in materia ambientale	18
	<i>(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese)</i>	18
	<i>(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	19
	<i>(Modifiche all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991 n. 394)</i>	20
	<i>(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni affidamento del servizio informazioni sul traffico e "bollino blu")</i>	20
	Sezione V	21
	Semplificazioni in materia di agricoltura	21
	<i>(Misure di semplificazione per le imprese agricole)</i>	21
	<i>(Misure di semplificazione in materia di omologazione delle macchine agricole)</i>	22
	<i>(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)</i>	22
	<i>(Esercizio dell'attività di vendita diretta)</i>	23
	<i>(Misure di semplificazione in materia di assunzioni di lavoratori stagionali in agricoltura)</i> ..	23
	<i>(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)</i>	24
	<i>(Registro elettronico delle imprese di pesca e dei pescatori marittimi)</i>	24
	Sezione VI	24
	Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca	24
	<i>(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale)</i>	24
	<i>(Misure di semplificazione in materia di ricerca industriale)</i>	25
	<i>(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca)</i>	27
	<i>(Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca)</i>	28
	Sezione VII	28
	Altre disposizioni di semplificazione	28
	<i>(Semplificazione delle procedure di estinzione dei mutui per le cooperative edilizie)</i>	28
	<i>(Semplificazione delle procedure del Piano nazionale di edilizia abitativa)</i>	29
	<i>(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici)</i>	30

(Sindaco o revisore unico nelle società a responsabilità limitata).....	30
(Credito privilegiato dell'impresa artigiana).....	30
(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese).....	30
(Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali).....	31
(Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione).....	32
(Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva).....	32
(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande).....	32
(Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico).....	32
(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità).....	32
(Semplificazioni in materia di dati personali).....	33
(Sportello del turista).....	33
TITOLO II.....	34
Disposizioni in materia di sviluppo.....	34
Capo I.....	34
Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione.....	34
Sezione I.....	34
Innovazione tecnologica.....	34
(Agenda digitale italiana).....	34
(Misure in tema di digitalizzazione e innovazione tecnologica del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi e di mercato elettronico).....	35
(Riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia).....	35
Sezione II.....	36
Disposizioni in materia di università.....	36
(Dematerializzazione di procedure in materia di università).....	36
(Riordino del Consiglio universitario nazionale).....	36
Sezione III.....	37
Disposizioni per l'istruzione.....	37
(Autonomia responsabile).....	37
(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione).....	38
(Reti territoriali di scuole).....	38
(Convitti nazionali).....	39
(Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale degli istituti tecnici superiori (ITS)).....	39
(Budget dell'autonomia responsabile).....	40

<i>(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico)</i>	41
TITOLO III	43
Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore	43
<i>(Norme transitorie)</i>	43
<i>(Abrogazioni)</i>	43
<i>(Entrata in vigore)</i>	44
TABELLA A	45

TITOLO I

Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazione

Art. 1

(Modifiche alla legge n. 241 del 1990 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Tutte le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. Il vertice politico dell'amministrazione individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al dirigente individuato ai sensi del comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il dirigente individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo politico i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all' articolo 2 e quello effettivamente impiegato."

Art. 2

(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA)

1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché" è aggiunto il seguente periodo: "ove espressamente previsto dalla normativa vigente,".

Art. 3

delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.

4. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola "INPS" è sostituita da: "ente erogatore";

b) il terzo periodo è soppresso;

c) al quarto periodo, le parole "discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica" sono sostituite da: "discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica";

d) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo."

Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici

Art. 17

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici). 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il

controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, è istituita, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.

2. Dal 1 gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è acquisita nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui al comma 1. L'Autorità detta, con propria deliberazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti nella predetta Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 2, contenuti nella Banca Dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Sino alla data di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.”;

b) all'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice”;

c) all'articolo 38,

1) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

d) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole «di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;

e) all'articolo 48, comma 1, le parole «di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;

f) all'articolo 66, comma 7, il secondo periodo è soppresso;

g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: “i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII” sono sostituite dalle seguenti: “i certificati sono redatti in conformità ai modelli definiti dal regolamento”.

h) dopo l'articolo 199, è inserito il seguente:

“Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute

dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonché, se possibile, per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor e negoziare a trattativa privata il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.

3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice."

2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
3. All'articolo 62-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo» sono sostituite dalle parole «e prevista ai sensi dell'articolo 6-bis del medesimo decreto legislativo.».
4. All'articolo 73, comma 3, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: "In aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite le seguenti: "in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave,".

5. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture provvede con le risorse finanziarie, umane e materiali allo stato disponibili.

Art. 18

(Responsabilità solidale negli appalti)

1. All'articolo 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento."

Art. 19

(Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE)

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "delle opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico";
- b) le parole "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono soppresse;
- c) le parole "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,".

Sezione IV

Semplificazioni in materia ambientale

Art. 20

(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri

amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi le piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

- a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
- b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico soggetto;
- c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono e le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti.

Art. 21

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la parola "richiesta" è sostituita dalla seguente: "rilasciata";

b) all'articolo 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2, le parole da "è rilasciata" a "smaltimento alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "è rilasciata dalla Regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare,";

- 2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" è inserita la seguente "regionale".

c) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al precedente periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'Allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.";

d) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole "per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: "per le piattaforme" alle parole "gas naturale liquefatto off-shore" sono soppresse;

e) all'articolo 281, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo

economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;

f) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 è aggiunto il seguente: “1.5 terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati interamente in mare su piattaforme off-shore;”.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991 n. 394)

1. All'articolo 21, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”

Art. 23

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni affidamento del servizio informazioni sul traffico e “bollino blu”)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante “Nuovo codice della strada” sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 115, il comma 2-bis è soppresso;
- b) all'articolo 119, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “L'accertamento di cui al presente comma può essere eseguito anche da un medico di base del servizio sanitario nazionale, tranne che nei riguardi di coloro che abbiano superato gli ottanta anni di età.”;
- c) all'articolo 119, comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: “4.L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:” e la lettera *b-bis*) è soppressa;
- d) all'articolo 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I certificati di idoneità alla guida del ciclomotore, le patenti di categoria A, B, B+E, sono valide per dieci anni. Qualora siano rilasciate o confermate:

- a) a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni;
- b) a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni;
- c) a chi ha superato l'ottantesimo anno di età sono valide per due anni.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, co. 2, lett. a), le patenti di guida delle categorie C, anche speciali, e C+E, sono valide per cinque anni. Qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il sessantacinquesimo anno di età, sono valide per due anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, co. 2, lett. b), le patenti di guida delle categorie D e D+E, sono valide per cinque anni. Qualora siano rilasciate o confermate:

- a) a chi ha superato il settantesimo anno di età, sono valide per tre anni;
- b) a chi ha superato l'ottantesimo anno di età, sono valide due anni.

articoli 2 e 10, della legge 8 agosto 1977, n. 513, all'articolo 72, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e all'articolo 6, della legge 16 ottobre 1975, n. 492, sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni dei mutuatari in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle leggi anzidette.

2. I requisiti oggettivi e soggettivi di cui al comma 1 si considerano sussistenti alla data della certificazione, qualora siano trascorsi venti anni dalla data di prima assegnazione degli alloggi a soci di cooperative di abitazione a proprietà divisa od indivisa e ad assegnatari di alloggi I.A.C.P., ovvero siano trascorsi dieci anni dalla data di successivo subentro.

3. La certificazione di cui al comma 1 evidenzia le posizioni debitorie e creditorie della banca relative alle leggi richiamate al medesimo comma, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché gli eventuali crediti vantati dai mutuatari derivanti anche dal minor utilizzo dei contributi agevolativi nel periodo di preammortamento. Ai fini della determinazione delle posizioni anzidette, non si tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.

4. Le banche possono compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza.

5. Le banche, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, inviano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un prospetto riepilogativo dell'ammontare dei contributi relativi alle operazioni ancora in essere per ciascuno dei successivi periodi di ammortamento.

6. Sulla base del prospetto di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 1, il predetto Ministero con proprio decreto provvede a definire le modalità di liquidazione del credito delle banche, al netto delle compensazioni tra posizioni creditorie e debitorie di cui al comma 4, nei limiti delle disponibilità annuali degli stanziamenti di bilancio destinati ai predetti fini e tenendo conto di quanto previsto dal comma 8.

7. Fino alla completa estinzione del proprio credito, le banche utilizzano quanto corrisposto annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 6, al fine della progressiva liquidazione dei crediti dei mutuatari di cui al comma 3.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, tramite convenzioni da stipulare con l'ABI o con singoli istituti di credito, a definire un piano per il rientro degli eventuali debiti risultanti nei confronti dello Stato entro un periodo massimo di tre anni, ovvero a definire l'utilizzo vincolante degli eventuali crediti, corrisposti come dal precedente comma 6, quale quota di capitale per la partecipazione al sistema integrato di fondi immobiliari, di cui al piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 37

(Semplificazione delle procedure del Piano nazionale di edilizia abitativa)

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti i seguenti periodi:

“Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”.

2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:

"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 38

(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici)

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Art. 39

(Sindaco o revisore unico nelle società a responsabilità limitata)

1. L'articolo 2477 del codice civile, come modificato dall'articolo 14, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si interpreta nel senso che le società a responsabilità limitata hanno in ogni caso un unico sindaco o revisore.

Art. 40

(Credito privilegiato dell'impresa artigiana)

1. All'articolo 2751-bis, comma 2, del codice civile, il n. 5) è sostituito dal seguente:

"5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;"

Art. 41

(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle

Art. 43

(Suppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è soppressa.

Art. 44

(Suppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva)

1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.

Art. 45

(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande)

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 46

(Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui agli articoli 6 e 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e all'articolo 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 47

(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità)

1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alla medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. La cabina di regia provvede alla redazione e presentazione di un documento programmatico, aggiornato semestralmente, con la descrizione dello stato di avanzamento dei lavori per l'attuazione dell'agenda digitale e degli obiettivi da raggiungere entro il 2020. Tale documento è pubblicato nei siti internet istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il progetto strategico di cui all'articolo 30 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è parte integrante delle attività di cui al comma 2.

Art. 51

(Misure in tema di digitalizzazione e innovazione tecnologica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi e di mercato elettronico)

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con le modalità ivi previste, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi di Consip s.p.a. anche per l'attuazione delle iniziative in materia di digitalizzazione nonché di innovazione tecnologica e sviluppo della società dell'informazione di competenza del Ministero stesso.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2013 con riferimento agli acquisti di beni e servizi informatici e dall'anno 2014 per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo superiore alla soglia fissata con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle acquisizioni attraverso gli strumenti di acquisto informatici messi a disposizione nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante ricorso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti informatici di negoziazione.
3. All'articolo 11, comma 10-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla lettera b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "nonché nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

Art. 52

(Riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia)

1. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano misure di gestione, conduzione e manutenzione